

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1976

Modificazioni alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, e 26 aprile 1974, n. 169, concernenti la posizione ed il trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 51, terzo comma, della Costituzione testualmente recita: « Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto a disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro ».

I costituenti, che già nel primo comma del citato articolo avevano enunciato che « tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge », si sono preoccupati di assicurare una autentica democrazia nell'assunzione alle cariche elettive, prevedendo che ad esse possano concorrere tutti i cittadini e non soltanto quanti dispongono di larghi mezzi economici. Ed invero, per quanto riguarda i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, all'enunciazione costituzionale fa riscontro la vigente normativa che non ha rimosso tutti gli ostacoli per una puntuale applicazione del precetto costituzionale anche per le divergenti inter-

pretazioni cui essa dà vita e per la incompletezza ed insufficienza della normativa, in particolare per quanto riguarda i sindaci — tutti i sindaci, anche quelli dei più piccoli e sperduti comuni — e i consiglieri provinciali — specie quelli che dai rispettivi consigli o presidenti sono stati delegati a funzioni previste dalla legge. Si sono disconosciuti gli impegni, le responsabilità, lo zelo e l'attaccamento alla cosa pubblica che i citati amministratori, con la dovuta assiduità, devono avere per rettamente amministrare. E non si è assicurato il funzionamento delle amministrazioni ma in certi casi si è legalizzato il disfunzionamento di enti pubblici o amministrazioni dello Stato attraverso anche dolose orchestrazioni: mentre occorre colmare un vuoto e consentire agli amministratori di dedicarsi con la dovuta assiduità alla cosa pubblica.

Sulla base di queste considerazioni si richiede l'approvazione del seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti alle cariche di consiglieri regionali; consiglieri provinciali; sindaci e assessori di comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti; presidenti di enti e di aziende con amministrazione autonoma, di enti autonomi territoriali con più di cento dipendenti di ruolo sono collocati d'ufficio in aspettativa, anche se questa non sia prevista dai rispettivi ordinamenti.

Ad essi spettano soltanto le indennità previste dalla legge 26 aprile 1974, n. 169.

Art. 2.

I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti alla carica di consigliere comunale, sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato.